

COMUNE DI VERRÈS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Via Caduti Libertà, 20 - C.A.P. 11029
Tel. 0125.929324 - Fax 0125.920614
segreteria@comune.verres.ao.it
protocollo@pec.comune.verres.ao.it



COMMUNE DE VERRÈS

REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice fiscale 81000730077
Partita IVA 00100650076

REGOLAMENTO

ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 03 del 27 gennaio 2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – Premesse	4
ART. 2 – Oggetto del Regolamento	4
ART. 3 – Ruoli	4
ART. 4 – Tipologie di fornitura	5
TITOLO II – NORME TECNICHE	6
ART. 5 – Allacciamenti – Definizione	6
ART. 6 – Allacciamenti – Esecuzione	6
ART. 7 – Condotta di allacciamento realizzata a cura del gestore o dell’utente	7
ART. 8 – Attraversamento di terreni privati	7
ART. 9 – Proprietà dell’allacciamento e limiti di competenza	7
ART. 10 – Responsabilità dell’allacciamento	8
ART. 11 – Norme per gli impianti interni	8
ART. 12 – Reti di distribuzione – Interesse pubblico	9
ART. 13 – Modalità per la predisposizione dei pozzetti	9
ART. 14 – Modifica degli allacciamenti	9
ART. 15 – Rifacimento degli allacciamenti esistenti	9
ART. 16 – Lavori di manutenzione, ripristino o modifica	9
ART. 17 – Rotture degli allacciamenti	10
ART. 18 – Sorgenti, pozzi e reti di distribuzione private	10
ART. 19 – Serbatoi di accumulo privati	11
ART. 20 – Contatori	11
TITOLO III - MODALITA'- CONTRATTI PER LA FORNITURA	12
ART. 21 – Domanda di fornitura – Allacciamento	12
ART. 22 – Contratto di fornitura	13
ART. 23 – Durata del contratto	13
ART. 24 – Voltura del contratto	13
TITOLO IV – TARIFFAZIONE	14
ART. 25 – Spese di allacciamento	14
ART. 26 – Uso del contatore	14
ART. 27 – Consumi e letture	14
ART. 28 – Tariffe	14
ART. 29 – Modalità di pagamento	15
TITOLO V – VERIFICHE	16
ART. 30 – Verifiche a carico dell’utente	16
ART. 31 – Rifiuto di sottostare a verifiche	16
ART. 32 – Verifica del contatore	16
TITOLO VI – DIVIETI E SANZIONI	16
ART. 33 – Tutela della qualità dell’acqua destinata al consumo potabile	16

ART. 34 – Divieto di utilizzare diversamente l'acqua	17
ART. 35 – Prelievi abusivi.....	17
ART. 36 – Sanzioni.....	17
TITOLO VII – CASI PARTICOLARI.....	18
ART. 37 – Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua.....	18
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	18
ART. 38 – Eventuali modificazioni delle presenti norme	18
ART. 39 – deroghe	18
ART. 40 – Modulistica	19
ART. 41 – Norme transitorie	19
ART. 42 – Applicabilità del diritto comune	19
ART. 43 – Controversie e reclami.....	19

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PREMESSE

L'art. 16 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*) individua tra i servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités des Communes Valdôtaines i servizi connessi al ciclo dell'acqua, nei quali è ricompreso il servizio acquedotto.

Alla data dell'approvazione del presente Regolamento non risultano ancora attivati i servizi relativi alla gestione degli acquedotti da parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Évançon il cui territorio corrisponde al sotto ambito territoriale ottimale (subATO) denominato "Évançon" nel quale è ricompreso il Comune di Verrès.

L'Unité des Communes Valdôtaines Évançon, per quanto di competenza, nell'ambito del presente regolamento subentrerà automaticamente al Comune di Verrès al momento dell'attivazione dei servizi relativi alla gestione degli acquedotti ed al conseguente inserimento degli stessi nella convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è volto alla definizione dei ruoli del Comune, proprietario della rete e attuale gestore del servizio acquedotto, e dell'Utente finale, delle condizioni e modalità secondo le quali:

- è concesso di allacciarsi alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile;
- la risorsa idrica viene salvaguardata e utilizzata secondo le Leggi e le normative vigenti.

Al Comune, in ossequio alla normativa vigente e secondo le disposizioni della L.R. 06/2014, potrà subentrare quale gestore del servizio l'Unité des Communes Valdôtaines Évançon.

Il Comune nella gestione del servizio potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni la cui attività sarà soggetta al coordinamento ed al controllo dei competenti uffici comunali.

ART. 3 RUOLI

1. RUOLO DEL COMUNE

Il Comune è proprietario della rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale e, in ossequio alla normativa vigente e secondo le disposizioni della l.r. n. 06/2014, garantisce:

- la continuità del servizio di erogazione in modo da soddisfare sempre i consumi domestici vitali, nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti e delle risorse disponibili;
- di attuare, nello svolgimento dei propri compiti, ogni cautela o provvedimento affinché le caratteristiche dell'acqua erogata rispettino i limiti chimici, batteriologici ed organolettici fissati dalla legislazione vigente in materia, salvo casi di forza maggiore;
- di attuare le iniziative e tutti gli accorgimenti per diffondere presso gli utenti le informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile ed al servizio acquedotto.

Il Sindaco del Comune nel proprio ruolo di vigilanza e tutela della salute pubblica, in caso di siccità o comunque di carenze di portata nella rete degli acquedotti, potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare ogni uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.

Il Comune, in qualità di attuale gestore del servizio acquedotto, provvede inoltre a:

- dare continuità al servizio di distribuzione di acqua potabile;

- concedere l'acqua potabile;
- fornire gli allacciamenti alla rete pubblica;
- mantenere la rete idrica comunale e le relative sorgenti attraverso operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- adottare, qualora le attuali fonti di approvvigionamento risultassero insufficienti rispetto alle esigenze, le azioni necessarie ad un aumento della disponibilità idrica anche ricorrendo alla stipula di specifiche convenzioni con gli altri Comuni del Sub-Ato costituito dall'Unité des Communes Valdôtaines Évançon.

Il Comune, al momento del subentro nella gestione da parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Évançon, con espressa deliberazione dell'organo competente concederà alla stessa la disponibilità delle reti.

2. RUOLO DELL'UTENTE

Ogni Utente allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile s'impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e le eventuali successive modifiche che verranno apportate nel superiore interesse del servizio e dell'igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.

L'Utente si impegna, nell'ambito del contratto di fornitura sottoscritto, a corrispondere secondo le modalità stabilite dal Comune le tariffe per l'erogazione dell'acqua ed i servizi connessi, nonché tutte le spese inerenti agli allacciamenti.

ART. 4 TIPOLOGIE DI FORNITURA

La fornitura dell'acqua ed il conseguente allacciamento all'acquedotto avviene esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio comunale; in deroga, e previo parere favorevole della Giunta Comunale potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento nel Comune di competenza.

Le forniture idriche sono distinte in:

- 1) Forniture per uso domestico: utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura potabile effettuati all'interno di unità abitative o ad esse assimilate;
- 2) Forniture per uso non domestico: si considera destinata ad uso non domestico l'acqua potabile utilizzata per l'esercizio di qualsiasi altra attività, ad esempio:
 - a) attività industriali, artigianali, commerciali, del settore terziario e per uso cantiere;
 - b) allevamento per abbeveramento del bestiame;
 - c) agricoltura;
 - d) servizio antincendio;
 - e) utenze pubbliche.

Nell'erogazione del servizio rivestono carattere prioritario le utenze ad uso domestico e le utenze pubbliche e/o private al servizio di strutture in cui vengono erogati servizi di particolare importanza sociale quali ad esempio scuole, microcomunità, case di cura, servizi socio-assistenziali.

Per gli usi di cui al punto 2, lettera a), il gestore può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, una concessione speciale, rimanendo però riservato al Sindaco, in qualità di responsabile della tutela e salute pubblica, il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la distribuzione d'acqua in caso di siccità o di altra forza maggiore, e comunque quando la disponibilità delle portate degli acquedotti sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle altre concessioni, in particolare quelle aventi carattere

prioritario.

Per altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili e nel rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento.

Per gli usi di cui al punto 2, lettera d) il Comune provvede all'installazione ed alla manutenzione di idranti antincendio che fanno parte integrante della rete acquedottistica secondo le disposizioni delle Autorità competenti.

Dai dispositivi costituenti la rete antincendio comunale verranno alimentati i mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.

Gli eventuali impianti antincendio realizzati a cura di privati potranno essere consentiti previa richiesta al gestore di allacciamento degli stessi e stoccaggio degli idonei quantitativi di acqua necessari al loro corretto funzionamento.

Agli impianti antincendio privati, se separati dalla rete di alimentazione degli edifici, verranno applicate quote forfettarie sulla base del numero e della tipologia dei dispositivi afferenti agli stessi.

Nelle forniture di cui al punto 2, lettera e) rientrano tutti gli edifici pubblici connessi allo svolgimento di attività di carattere istituzionale, quali, ad esempio scuole, microcomunità, biblioteche ecc.

Tali edifici dovranno essere regolarmente allacciati alla rete pubblica con l'installazione del prescritto contatore per la misurazione dei consumi.

Le fontane, i fontanili e gli impianti per la manutenzione del verde pubblico sono ritenuti utenze pubbliche non soggette a tariffazione.

TITOLO II – NORME TECNICHE

ART. 5

ALLACCIAMENTI – DEFINIZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli allacciamenti spetta al gestore.

L'allacciamento idraulico è il collegamento tra la conduttura pubblica di distribuzione dell'acqua potabile e l'impianto privato dell'utente.

L'acqua viene fornita ai richiedenti nel punto in cui il gestore riterrà più conveniente sia per la gestione, che per l'economicità del lavoro, che per l'interesse pubblico.

L'allacciamento avverrà di norma direttamente sulla condotta dell'acquedotto comunale, e sarà eseguito a cura del soggetto individuato dal gestore per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, il quale provvederà alla fatturazione all'utente dei relativi oneri stabiliti secondo il tariffario approvato dal gestore o, nel caso di voci non previste, sulla base del prezzario regionale.

L'opera di allacciamento è così composta:

- Tubazione di presa con il suo rubinetto di presa manovrabile esclusivamente dai soggetti incaricati dal gestore dell'acquedotto, alloggiato in apposito pozzetto;
- Condotta di allacciamento che alimenta un unico contatore;
- Contatore attraverso il quale l'acqua viene consegnata all'utente

ART. 6

ALLACCIAMENTI – ESECUZIONE

Gli allacciamenti saranno, di norma, eseguiti secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'allacciamento sarà realizzato nell'interno del pozzetto d'acquedotto più prossimo al fabbricato del richiedente; il contatore sarà posto in opera a cura del gestore appena a valle del punto di consegna; il contatore dovrà essere intercettato tramite valvole sia a monte che a valle all'interno del pozzetto. In tutti i casi deve essere prevista la possibilità di svuotare le tubazioni per evitare i danni del gelo a causa di un lungo periodo di inutilizzo nel corso dell'inverno. Deve

essere posta in opera a valle del contatore una valvola con chiave di bloccaggio ed una valvola per lo scarico della tubazione all'interno del pozzetto comunale; tutte le relative spese restano a carico dell'utente. Ad eccezione del contatore e dell'eventuale sconnettore all'interno del pozzetto non potrà essere installato alcun altro dispositivo di regolazione o filtrazione dell'acqua, ecc., che, qualora necessari, potranno essere installati nei fabbricati;

- b) se nel pozzetto più prossimo al fabbricato da servire non sia tecnicamente possibile, sulla base delle valutazioni del gestore, eseguire l'allacciamento, sarà realizzato un nuovo pozzetto nel punto ritenuto più idoneo. Il nuovo pozzetto diventerà comunque di uso pubblico anche se realizzato su terreni di proprietà privata;
- c) il contatore e la saracinesca di deflusso saranno forniti e piombati dal gestore non appena installati. In nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore comunale;
- d) di norma dovrà essere realizzato un allacciamento per ogni unità immobiliare e relative pertinenze; solo in casi particolari, laddove tecnicamente risulti impossibile effettuare un allacciamento per ogni utenza sarà possibile realizzare un allacciamento, con posa di relativo contatore, a servizio di più unità immobiliari, purché vengano installati dei sub-contatori per ogni utenza, atti a rilevare i consumi individuali, nonché stipulati contratti singoli con ciascun utente;
- e) solo in casi particolari, adeguatamente motivati il contatore comunale potrà essere installato sulla rete privata di distribuzione o all'interno dell'edificio servito;
- f) è fatto assoluto divieto di effettuare allacciamenti in terra.

ART. 7

CONDOTTA DI ALLACCIAMENTO REALIZZATA A CURA DEL GESTORE O DELL'UTENTE

Se le opere insistono su terreni di proprietà pubblica il gestore dovrà eseguire tutte le opere di allacciamento (scavi, allacciamenti e ripristini) .

Nel caso in cui le opere di allacciamento siano da eseguire su terreni di proprietà privata si distinguono le seguenti casistiche:

- se il richiedente l'allacciamento è titolare di un titolo abilitativo edilizio e le opere relative a scavi e ripristini sono da eseguire interamente sui propri terreni, lo stesso può effettuarle in proprio, escluse le opere di allacciamento, posa contatore e realizzazione di pozzetto; in assenza di titolo abilitativo il richiedente l'allacciamento dovrà presentare idonea pratica edilizia;
- se le opere da realizzare insistono in parte su terreni privati ed in parte su terreni pubblici: il richiedente l'allacciamento dovrà eseguire direttamente la porzione delle opere afferente la proprietà privata, alle condizioni sopra riportate, mentre le opere su suolo pubblico dovranno essere realizzate dal gestore.

ART. 8

ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

Nel caso la realizzazione degli allacciamenti comportino l'attraversamento di terreni di proprietà di soggetti terzi, l'esecuzione degli stessi è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi e autorizzazioni relativi, anche da parte di Enti Pubblici.

Nel caso non siano prodotti gli assensi o gli atti di servitù per i passaggi sulle proprietà di terzi, il gestore potrà solo dichiarare la disponibilità a concedere l'allacciamento, restando la materiale esecuzione subordinata all'ottenimento dei passaggi e fatti salvi i diritti di terzi.

ART. 9

PROPRIETA' DELL'ALLACCIAMENTO E LIMITI DI COMPETENZA

Il punto di consegna, rappresentato dal punto di derivazione dalla condotta di distribuzione

pubblica, delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi delle stesse. Il punto di consegna rappresenta, altresì, il limite di responsabilità del gestore per quanto concerne la qualità dell'acqua fornita al consumo umano. Ogni responsabilità derivante da eventuali contaminazioni successivamente a tale limite è di esclusiva competenza dell'utente.

Pertanto tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni, fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al gestore e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro. Spettano altresì al gestore tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni anche dopo il punto di consegna, che debbano avvenire su proprietà pubblica ovvero adibita ad uso pubblico, fatto salvo il caso in cui la manutenzione si renda necessaria in ragione dell'usura della condotta.

Le condutture e gli impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.

In ogni caso la custodia di tutte le condutture e gli impianti realizzati dopo il punto di consegna è ad intero carico degli utenti, fatti salvi i casi in cui non sia possibile, per l'utente, garantire una corretta custodia degli stessi.

Resta inteso che i pozzetti di allacciamento e i manufatti ad essi assimilati atti ad alloggiare le apparecchiature idrauliche ed il contatore sono di proprietà pubblica, ma l'utente dovrà comunque garantirne la pulizia e manutenzione ed il relativo corretto utilizzo.

In qualsiasi caso in cui sia stata o sia concessa l'installazione, se pur in via provvisoria, del contatore in altra posizione che non sia nel pozzetto di allacciamento comunale, rimane inteso che la tubazione ad uso privato realizzata dall'utente è a totale suo carico ed egli ne è responsabile della corretta manutenzione e gestione, in particolare per quanto riguarda danni da gelo, perdite e diramazioni abusive.

Nel caso di più allacciamenti esistenti su tubazioni private, la proprietà e la responsabilità di tali tubazioni rimane a carico degli utenti.

ART. 10 RESPONSABILITA' DELL'ALLACCIAMENTO

L'Utente è sempre responsabile della vigilanza e dell'ordinaria manutenzione del tratto di tubazione compreso tra il punto di presa e il contatore. L'Utente è sempre considerato responsabile in caso di manomissioni, furti d'acqua e rotture per gelo.

E' considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo del contatore.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'Utente dovrà darne immediato avviso al soggetto individuato dal gestore per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, attraverso i canali da esso attivati, assumendo, comunque, tutte le precauzioni necessarie affinché non si verifichino allagamenti o altri danni a terzi.

L'Utente è responsabile verso il Comune di tutti i danni che le proprietà comunali abbiano a subire per motivi a lui imputabili, derivanti da mancata od insufficiente manutenzione alle sue proprietà, dalla mancata o intempestiva esecuzione di lavori atti a prevenire maggiori danni, o dal rifiuto di ottemperare all'ordine del Sindaco, e si farà carico delle spese occorrenti per le riparazioni ed eventuali sostituzioni.

ART. 11 NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica (in particolare la UNI EN 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda – Criteri di progettazione, collaudo e gestione" e la UNI EN 806 "Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il

convogliamento di acque destinate al consumo umano”), sulla scorta di eventuali indicazioni tecniche del gestore e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.

Le linee interrate dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell’acqua.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell’acqua potabile con condotti di fognatura, vasi e scarichi delle latrine, né con impianti di sollevamento privati.

Qualora si constatasse che l’impianto non è conforme alle norme del presente articolo o alle vigenti disposizioni in materia di igiene, i competenti uffici comunali prescriveranno le necessarie opere di modifica da eseguire, in attesa delle quali potrà essere sospesa la fornitura dell’acqua.

Nel caso della realizzazione di nuovi allacciamenti, al fine dell’attivazione della fornitura dovrà essere presentata ai competenti uffici comunali la dichiarazione di conformità dell’impianto interno rilasciata da soggetto abilitato ai sensi dell’art. 1, comma2, lettera d) del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

ART. 12

RETI DI DISTRIBUZIONE - INTERESSE PUBBLICO

Qualora il Comune valutasse che un tratto di condotta da realizzare per servire un qualsiasi Utente possa essere o divenire, in futuro, di interesse pubblico può decidere di realizzarla direttamente, stabilendo così un nuovo punto di consegna oppure, concordare con l’Utente l’esecuzione della relativa opera di urbanizzazione a scomputo degli oneri o con rimborso.

ART. 13

MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEI POZZETTI

Le modalità di realizzazione dei pozzetti, degli scavi, di messa in opera di apparecchiature idrauliche e del reinterro dovranno essere concordate di volta in volta con l’Ufficio tecnico e verranno disciplinate sulla base delle caratteristiche del luogo di realizzazione.

Le modalità di ripristino stradale, laddove l’intervento debba essere eseguito su proprietà pubblica, dovranno essere eseguite secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio Tecnico comunale sulla base di apposito disciplinare.

ART. 14

MODIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI

Una volta eseguito l’allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica venisse chiesta e ottenuta dall’utente sarà a suo esclusivo e totale carico. Essa, se accordata, sarà considerata alla stregua di un nuovo allacciamento.

ART. 15

RIFACIMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per qualsiasi motivo, anche per eventuali opere di manutenzione alla rete dell’acquedotto comunale, essere rifatti, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento.

ART. 16

LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO O MODIFICA

Qualora per ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente, per motivi sanitari, o per perdite

d'acqua sulla condotta privata, ecc.) si rendesse necessario eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, sarà direttamente l'Amministrazione comunale a farsene carico.

ART. 17 ROTTURE DEGLI ALLACCIAMENTI

Nel caso in cui si verificano delle rotture delle tubazioni di pertinenza degli utenti (localizzate tra il pozzetto di derivazione e il fabbricato servito) che non siano direttamente riscontrabili, se non in conseguenza alla contabilizzazione dei consumi, è previsto che l'utente possa richiedere un rimborso attraverso la rivalutazione in modo induttivo sulla media dei consumi degli ultimi 3 anni. Sono escluse dalla rivalutazione sopra descritta tutte le perdite all'interno degli insediamenti. La rivalutazione del quantitativo fatturabile avrà comunque luogo solo in presenza di un consumo annuale accertato superiore al 30% della media calcolata sugli ultimi 3 anni.

ART. 18 SORGENTI, POZZI E RETI DI DISTRIBUZIONE PRIVATE

L'esecuzione di speciali impianti per la sopraelevazione dell'acqua nell'impianto interno (tipo autoclavi), o per la riduzione della pressione al punto di consegna (tipo riduttori di pressione), come la successiva manutenzione, è a totale carico dell'utente, essendo l'allacciamento concesso alle condizioni di portata e pressione esistenti nella rete comunale nel punto di allacciamento.

Nel caso in cui l'utente utilizzi fonti proprie di approvvigionamento dovrà installare a propria cura e spese, secondo le prescrizioni contemplate nel presente regolamento, apparecchi di misura per la determinazione dei volumi di acqua approvvigionata, al fine dell'applicazione di corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione.

Qualora vi fosse una promiscuità di approvvigionamento (acquedotto comunale - sorgente privata), al fine di evitare l'introduzione di acque estranee nell'acquedotto comunale, nonché permettere il corretto funzionamento degli apparecchi misuratori, le utenze dovranno avere tubazioni distinte ed immediatamente identificabili, prive di qualsiasi connessione diretta.

Al solo scopo di ovviare alle situazioni esistenti e non immediatamente risolvibili è consentita, in sostituzione dell'obbligo di cui al paragrafo precedente, l'installazione di idonei dispositivi di non ritorno.

Tale provvedimento è esteso a tutti quegli allacciamenti che possono, anche solo in via teorica o accidentale, essere fonte di inquinamento dell'acqua potabile.

L'installazione del dispositivo di non ritorno è a totale carico dell'utente che si trova nella situazione sopra descritta.

Per rete di distribuzione privata si intende l'insieme delle opere necessarie alla captazione dell'acqua ed al suo convogliamento sino ai punti di consegna convenzionalmente individuati nei contatori, anche qualora afferente ad una singola unità immobiliare.

I proprietari e/o gli utilizzatori di fonti di approvvigionamento private sono tenuti a consegnare al Comune i risultati delle analisi fisico-chimiche dell'acqua captata da effettuarsi secondo le periodicità previste dalla vigente normativa.

L'obbligo della trasmissione della suddetta documentazione ricade in capo ai titolari delle sub-concessioni e/o dei proprietari delle unità immobiliari servite dalla singola rete di distribuzione privata verso i quali, nel caso risultino inadempienti, potrà essere elevata la sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 36.

Parimenti, il titolare della sub-concessione e/o i proprietari delle unità immobiliari servite dalla singola rete di distribuzione privata saranno i responsabili dell'adozione di tutti gli interventi necessari al mantenimento e/o al ripristino della potabilità dell'acqua captata.

Il Sindaco, nell'ambito delle sue competenze in tema di tutela della salute pubblica, nel caso i risultati delle analisi lo rendano necessario, potrà adottare specifiche ordinanze contenenti

prescrizioni e/o divieti in merito all'utilizzo per consumo umano.

Entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento, qualora non abbiano già provveduto in merito, dovrà essere trasmessa al Comune da parte dei proprietari dei fabbricati o unità immobiliari serviti da una rete di distribuzione privata la seguente documentazione:

- copia della subconcessione o, qualora non si sia ancora concluso il relativo iter, della domanda per il rilascio della stessa;
- copia dei risultati delle ultime analisi fisico-chimiche effettuate.

La mancata trasmissione nei termini previsti della suddetta documentazione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 36 e, qualora prevista dalla normativa, la segnalazione agli enti competenti in materia.

ART. 19

SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI

Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati collegati alla rete di distribuzione d'acqua potabile sarà comunque necessario, da parte dell'utente richiedere idoneo allacciamento.

I serbatoi in ogni caso dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta, utilizzando a tale scopo materiali idonei per contenere alimenti, ed essere installati in locali aerati e asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.

ART. 20

CONTATORI

Tutti gli insediamenti civili e produttivi allacciati alla pubblica fognatura ed obbligati in base alle normative nazionali vigenti al pagamento dei conseguenti canoni di fognatura e depurazione dovranno essere dotati di contatore sull'impianto di prelievo dell'acqua al fine di verificare i consumi effettivi.

I contatori dovranno corrispondere ad ogni singola utenza; sono fatti salvi i casi in cui sia tecnicamente impossibile collegare ogni singola utenza per cui è consentito un singolo allacciamento con la posa di un contatore generale, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile o in immobili vicini. In questo caso è prevista la stipula di idonei contratti per ogni singola utenza e che vengano installati, a valle del contatore generale, dei sub-contatori per la singola contabilizzazione dei consumi.

In tutti gli immobili nei quali sono presenti attività promiscue è fatto obbligo l'installazione di sub-contatori per la singola contabilizzazione dei consumi.

Le utenze delle aziende agricole e zootecniche, in particolare, dovranno prevedere appositi contatori per la determinazione dei volumi assoggettabili alle tariffe di depurazione e fognatura ovvero quelli concernenti locali quali, a titolo di esempio, abitazione del conduttore, spogliatoi, servizi igienici, locali di lavorazione e trasformazione dei prodotti i cui reflui vengono convogliati nella pubblica fognatura.

L'installazione dei contatori, se tecnicamente possibile, verrà effettuata a cura del gestore con il rimborso delle spese sostenute da parte dell'interessato.

Il punto di installazione dovrà essere valutato dal personale tecnico al fine di comprendere tutti i fabbricati o porzioni di questi allacciati alla pubblica fognatura.

L'utente dovrà a proprie spese provvedere alla realizzazione di un idoneo alloggiamento per il contatore. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo di garanzia.

In merito all'installazione e custodia del contatore sono individuati 2 casi:

Caso A) Ubicazione dei contatori nei pozzetti della rete acquedottistica pubblica:

L'ubicazione del contatore per la fornitura dell'acqua avviene di norma nel pozzetto della rete acquedottistica pubblica ubicato nella proprietà pubblica o privata, in prossimità dell'utenza da servire.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà del Comune e sono mantenuti e puliti a cura del gestore.

Caso B) Ubicazione dei contatori al di fuori dei pozzetti della rete acquedottistica pubblica:

E' consentita l'ubicazione dei contatori al di fuori del pozzetto pubblico purché in idonei spazi tecnici, comodamente accessibili, anche privati.

Nel caso in cui il contatore non fosse installato nel pozzetto della rete idrica pubblica devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- il contatore è collocato nel luogo più idoneo stabilito dal gestore in accordo con il richiedente, di norma a confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata e comunque in posizione accessibile da parte degli addetti;
- al momento dell'installazione del misuratore il gestore concorda con l'Utente, fatte salve le precedenti indicazioni, la più idonea collocazione anche al fine di prevenire inconvenienti di funzionamento causati da agenti esterni; oltre a ciò il gestore è tenuto ad informare puntualmente l'utente sulle migliori modalità da adottare per proteggere lo strumento di misura;
- l'utente è considerato consegnatario del contatore e dei relativi accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore stesso. L'Utente deve, pertanto, provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti, nonché della rottura del contatore a causa del gelo. Le spese occorrenti per le riparazioni o le sostituzioni sono, pertanto, a carico dell'Utente.
- l'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie o eventuali altri ricoveri ove si trovano installati i contatori dell'acqua. L'Utente dovrà garantire in qualsiasi momento al gestore l'accessibilità alle aree private per l'effettuazione di verifiche, controlli, interventi di riparazione ecc.

E' vietato installare opere di collegamento private all'interno del pozzetto e, qualora l'Utente non osservasse quanto prescritto dovrà provvedere al ripristino, a sue spese, dell'impianto.

TITOLO III - MODALITA'- CONTRATTI PER LA FORNITURA

ART. 21

DOMANDA DI FORNITURA – ALLACCIAMENTO

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare allo sportello a ciò dedicato, regolare domanda redatta su apposito modulo, nella quale dovranno chiaramente risultare:

- le generalità complete del richiedente;
- l'indirizzo dove dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza (in particolare eventuale indirizzo mail);
- la qualifica del richiedente (proprietario, usufruttuario, amministratore, rappresentante della società proprietaria del fabbricato, inquilino titolare di contratto di locazione), e quindi, se nel caso, gli stessi dati di cui sopra e relativi alla persona (o Ente o Società) per conto della quale il richiedente agisce;

- l'indicazione dello stabile o dell'unità immobiliare per cui è fatta la richiesta, (toponimo e numero civico nonché gli estremi catastali);

L'addetto allo sportello provvederà alla registrazione e gestione della richiesta di allacciamento. In accordo con l'utente il soggetto incaricato dal gestore provvederà ad effettuare un sopralluogo per la definizione delle modalità di esecuzione dell'allacciamento e dei relativi costi; in tale fase verranno opportunamente compilati dei moduli standard contenenti:

- generalità dell'utente;
- schizzo planimetrico con l'indicazione del passaggio delle tubazioni ed il posizionamento della nuova derivazione e contatore;
- tipologia di sedime stradale su cui dovrà essere effettuato l'intervento (se strada privata, pubblica, asfaltata, se su terreno o altre indicazioni specifiche).

Il soggetto incaricato, successivamente all'effettuazione del sopralluogo, dovrà predisporre opportuno preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione del gestore che, successivamente, provvederà a trasmetterlo all'utente.

La realizzazione delle opere verrà autorizzata dal gestore in seguito alla stipula del contratto di cui al successivo art. 21 ed al pagamento da parte dell'utente di quanto dovuto.

ART. 22 CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura verrà stipulato tra l'Utente e il Comune.

L'Utente riconosce che la posa dell'opera di allacciamento sulla sua proprietà costituisce gratuita e perpetua servitù della rete dell'Acquedotto sulla quale si impegna a non fare modificazioni dei siti che possano diminuire l'esercizio della servitù, salvo il diritto di ottenere a proprie spese lo spostamento delle opere di allacciamento prima di dar corso alle modificazioni.

ART. 23 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto, di norma, non sarà inferiore ad anni uno ed in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

Qualora l'Utente intendesse sospendere il contratto di erogazione di acqua potabile dovrà darne disdetta con la presentazione allo sportello dell'apposito modulo. La disdetta avrà effetto dal giorno in cui verrà asportato il contatore.

La sospensione del contratto comporta la rimozione o piombatura del contatore da parte di soggetto incaricato del gestore con addebito dei relativi oneri stabiliti dal tariffario di cui all'art. 5.

I contratti stipulati con Ireti S.p.A., già Acque Potabili S.p.A., Società affidataria del servizio acquedotto sino al 31 dicembre 2018, si intendono tacitamente prorogati, salvo disdetta da parte dell'utente da formalizzarsi entro 30 giorni dalla data di adozione del presente regolamento.

ART. 24 VOLTURA DEL CONTRATTO

In qualunque caso di variazione di titolarità contrattuale dovrà esserne data comunicazione entro 15 giorni allo Sportello dal verificarsi del fatto, utilizzando l'apposito modulo.

In seguito alla richiesta di variazione d'utenza, il gestore disporrà affinché venga effettuata la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante.

In alternativa all'effettuazione della lettura straordinaria, il subentrante potrà produrre, in formato

digitale che ne consenta un'univoca datazione, una fotografia del contatore attestante il valore di lettura.

Fino a quando non si abbia avuta notizia del cambio di titolarità, il precedente Utente sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti ivi compreso il pagamento delle bollette che verranno emesse.

TITOLO IV – TARIFFAZIONE

ART. 25 SPESE DI ALLACCIAMENTO

L'importo di tutte le spese sostenute o da sostenere ai fini dell'allacciamento dovranno essere versate prima della firma del contratto di fornitura al gestore, o al soggetto da questi incaricato. Il gestore, o il soggetto da questi incaricato, provvederà, pertanto, all'emissione di fattura all'Utente, sulla scorta del preventivo formulato in merito.

ART. 26 USO DEL CONTATORE

L'allacciamento, compreso il contatore, è concesso in uso all'utente con pagamento dei consumi alle tariffe determinate annualmente dal competente organo deliberante del Comune nei termini e con le modalità previste dalle norme di legge e/o dal presente regolamento.

ART. 27 CONSUMI E LETTURE

Le letture dei contatori accessibili sono effettuate, per quanto possibile e sulla base dei consumi precedenti, a cura del gestore, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale.

Le letture dei contatori non accessibili potranno essere trasmesse direttamente dall'utente, secondo le scadenze e le modalità stabilite dal gestore, preferibilmente attraverso documentazione fotografica in formato elettronico, fermo restando la facoltà di verifica diretta da parte del gestore al quale l'utente dovrà garantire l'accesso ai locali.

Sulla base dei consumi rilevati, verrà calcolato il consumo medio giornaliero degli ultimi tre anni, dato che verrà utilizzato per l'adeguamento della lettura alla data di emissione delle bollette.

Il gestore potrà disporre controlli sul regolare funzionamento dei contatori nel caso vengano rilevati valori anomali dei consumi.

Il controllo del regolare funzionamento del contatore può essere richiesto anche dall'Utente, fermo restando che i relativi costi saranno a carico dello stesso qualora i valori verificati si mantengano nel normale campo di tolleranza di detti apparecchi.

L'utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua.

ART. 28 TARIFFE

Le tariffe del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) sono determinate annualmente dalla Giunta comunale sulla base dei criteri definiti dalla Regione ai sensi della normativa regionale vigente, distinguendo la tariffa secondo le seguenti modalità:

- una quota fissa per ciascuna utenza;
- una quota variabile sulla base del volume di acqua misurato dall'apposito contatore, stabilita

secondo tariffe e scaglioni determinati in rapporto alla tipologia d'uso per quanto riguarda il servizio acquedotto;

- una quota variabile sulla base del volume di acqua di acqua misurato dall'apposito contatore del servizio acquedotto, che convenzionalmente si considera immesso in fognatura, per quanto riguarda i servizi fognatura e depurazione.

Le tariffe relative a fognatura e depurazione vengono applicate anche alle utenze approvvigionate da fonti private mentre non vengono applicate alle utenze servite dall'acquedotto comunale non allacciate alla fognatura pubblica in quanto tecnicamente non possibile o dotate di un autonomo sistema di smaltimento.

Per gli edifici serviti da reti di distribuzione privata per le quali risulti tecnicamente impossibile l'installazione dei contatori, l'applicazione delle tariffe fognatura e depurazione verranno applicati in maniera forfettaria sulla base di criteri che verranno individuati dalla Giunta comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Le tariffe fognatura e depurazione non vengono applicate alle utenze di cantiere e, di norma, alle aziende agricole e zootecniche ad esclusione degli eventuali locali ad esse afferenti che scaricano i reflui nella pubblica fognatura (a titolo di esempio, abitazione del conduttore, spogliatoi, servizi igienici, locali di lavorazione e trasformazione dei prodotti). Per detti locali si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 20.

Il Comune, sulla base delle proprie competenze in materia, può condurre accertamenti e attività sanzionatoria in relazione al corretto smaltimento dei reflui fognari da parte delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe di vendita al consumo restano definite le seguenti tipologie di fornitura:

- 1) USI DOMESTICI: si considera destinata ad uso domestico l'acqua potabile utilizzata per l'USO DOMESTICO FAMILIARE IN SENSO STRETTO (es. alimentazione, servizi igienici ed altri impieghi domestici); il Comune si riserva la possibilità di prevedere uno scaglione a tariffa agevolata, eventualmente correlata al numero di componenti del nucleo familiare, per gli utenti domestici residenti;
- 2) uso agricolo e zootecnico;
- 3) uso comunale;
- 4) enti pubblici;
- 5) uso industriale;
- 6) usi non ricompresi nelle precedenti categorie;

Le tariffe uso agricolo e zootecnico vengono applicate unicamente alle aziende operanti nei rispettivi settori.

ART. 29

MODALITA' DI PAGAMENTO

La bolletta per il pagamento dell'acqua riporta le modalità e la scadenza per effettuare il pagamento.

L'utente non può rifiutarsi di pagare la bolletta alla scadenza per il fatto di ritenere erronee le indicazioni del contatore, le letture od altri elementi della bolletta, o per il fatto di avere inoltrato reclamo a tale riguardo con richiesta scritta al Comune.

Qualsiasi reclamo in relazione ad una bolletta deve essere oggetto di comunicazione scritta inviata dall'utente al Comune entro 30 giorni successivi alla data di emissione della bolletta.

Il reclamo dell'utente comporterà l'effettuazione da parte del Comune degli opportuni accertamenti, in accordo alle disposizioni del presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda il rimborso all'utente di eventuali errate esazioni.

Eventuali spese affrontate dal Comune per solleciti od accessi in loco determinati dalla morosità

dall'utente, saranno addebitate al medesimo.

Al protrarsi della morosità oltre i termini di due quadrimestri, il Comune potrà procedere alla sospensione del servizio e/o alla chiusura dell'allacciamento, mediante opportuno preavviso.

L'utente moroso non può pretendere dal Comune il risarcimento di danni derivanti dalla chiusura dell'allacciamento.

La somministrazione di acqua potabile è ripristinata allorché l'utente ha provveduto al pagamento delle somme dovute al Comune, dei relativi interessi legali e dell'indennità di mora, e, inoltre, delle spese per la riattivazione dell'allacciamento, nonché per le eventuali azioni intraprese dal Comune per la tutela dei propri diritti.

Quando intervenga la chiusura dell'allacciamento e la sospensione del servizio causata da morosità, il contratto di somministrazione dell'acqua si intende risolto per colpa del cliente.

Per eventuali perdite o dispersioni d'acqua verificatesi a valle del contatore, qualunque sia la causa che ha portato le perdite o dispersioni, non verrà concesso alcun abbuono sulla bolletta, in particolare sul consumo d'acqua riscontrato fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 17.

TITOLO V – VERIFICHE

ART. 30

VERIFICHE A CARICO DELL'UTENTE

Il proprietario e/o il gestore della rete hanno la facoltà di verificare in ogni tempo, le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale d'esercizio. L'Utente si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire che il personale autorizzato acceda alla proprietà privata nel normale orario di lavoro per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.

ART. 31

RIFIUTO DI SOTTOSTARE A VERIFICHE

Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale autorizzato, il gestore disporrà per la notifica all'utente del giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite.

ART. 32

VERIFICA DEL CONTATORE

Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il gestore, attraverso constatazione da parte del personale addetto, provvederà alla verifica del corretto funzionamento dell'apparecchio; nel caso di effettivo malfunzionamento verrà disposta la sostituzione e il consumo sarà calcolato sulla media dei consumi degli ultimi tre anni.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno, le spese di verifica, le quali saranno documentate, saranno a carico dell'utente il quale dovrà rimborsarle al gestore.

TITOLO VI – DIVIETI E SANZIONI

ART. 33

TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO POTABILE

Nelle aree di tutela circostanti le opere di presa e delimitate da recinzione è assolutamente vietato

l'ingresso a personale non autorizzato. Nelle zone di rispetto, per un raggio di mt 200 a monte delle sorgenti ed opere di presa e comunque nelle aree circostanti a queste ultime sono vietate tutte le attività indicate all'art. 6 comma 2° del D. P.R. 2 4/05/88 n. 236. I contravventori alle disposizioni di cui sopra sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

A protezione delle condotte di distribuzione d'acqua potabile comunali è vietato l'accumulo anche temporaneo di letame o il deposito di materie che possano essere fonti di inquinamento o di rilascio di sostanze corrosive per le tubazioni per una fascia di rispetto minima di 10 mt.

ART. 34 DIVIETO DI UTILIZZARE DIVERSAMENTE L'ACQUA

L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso fabbricato non comprese nel contratto di fornitura.

ART. 35 PRELIEVI ABUSIVI

È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica comunale. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal gestore.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 36 del presente regolamento, salva la facoltà del gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'Utente.

È fatto divieto di effettuare prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico ed in particolare:

- a) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
- b) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alla precedente lettera a;
- c) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o altra tipologia di conduttura o fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche. (es. lavaggio auto, preparazione veleni agricoli, ecc...).

Gli accertati prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 36 del presente regolamento.

I prelievi abusivi oltre al pagamento delle penalità previste, comporteranno l'addebito al soggetto che ha provveduto a prelevare abusivamente acqua, di una somma pari al volume presunto di acqua prelevata applicando la tariffa più alta in vigore.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

ART. 36 SANZIONI

Salvi i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente regolamento saranno comminate dal Comune le seguenti sanzioni amministrative nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti:

Descrizione	Importo
Usi impropri e rivendita dell'acqua	Da 250,00 a 500,00 Euro
Prelievi abusivi	Da 1.000,00 a 5.000,00 Euro
Manomissione degli impianti del sub-Ato/ Comuni e/o sigilli contatori	Da 2.500,00 a 5.000,00 Euro
Mancata lettura del contatore o mancata comunicazione di autolettura sostitutiva dopo il secondo sollecito	Da 30,00 a 100,00 Euro
Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche dell'acquedotto	Da 50,00 a 500,00 Euro
Mancata trasmissione documentazione acque pozzi, sorgenti e reti di distribuzione private	Da 50,00 a 500,00 Euro

TITOLO VII – CASI PARTICOLARI

ART. 37

INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA

Il gestore si impegna a distribuire continuativamente l'acqua in misura proporzionale alla potenzialità delle sorgenti, fatti salvi casi straordinari dovuti a gelo, siccità, calamità naturali o altri episodi circoscritti che prevedano la riduzione o parziale interruzione dell'erogazione.

Non potrà essere richiesto alcun indennizzo in caso di eventuali interruzioni delle portate o sbalzi di pressione dovuti ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, interruzioni causate da guasti o rotture ai macchinari od alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale), per difetti di carico od estinzione di incendi; il gestore provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione delle cause dell'interruzione di servizio.

Il gestore si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste in anticipo.

Gli utenti dovranno tempestivamente comunicare al gestore la necessità di interrompere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori o la riparazione di guasti.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38

EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

Il Comune si riserva di modificare, completare od aggiornare le norme contenute nel presente regolamento che devono essere applicate anche nei confronti di chi è già titolare di un contratto di fornitura d'acqua.

Il Comune è tenuto a divulgare con idonea pubblicità eventuali modificazioni introdotte al presente Regolamento.

ART. 39

DEROGHE

In casi particolari, adeguatamente documentati, sono ammesse deroghe alle norme tecniche previste dal presente regolamento (posizionamento del contatore, realizzazione delle condotte, dei pozzetti, ecc.). Eventuali richieste di deroga dovranno opportunamente essere valutate e accolte dal Comune.

ART. 40 MODULISTICA

Nell'ambito della gestione dell'acquedotto viene adottata di norma la modulistica FINES predisposta a tale scopo dal CELVA e, se necessario, dalla ulteriore modulistica predisposta dai competenti uffici comunali.

La suddetta modulistica è scaricabile, oltre che dal sito istituzionale del Comune di Verrès, dall'apposita sezione del sito internet del CELVA.

Ogni comunicazione e/o istanza diversamente presentata potrà essere rigettata dai competenti uffici del gestore.

ART. 41 NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di contratto di fornitura d'acqua, salvo che essi non dichiarino, per iscritto, di voler rinunciare alla concessione entro 90 giorni dalla definitiva entrata in vigore del regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge.

ART. 42 APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 43 CONTROVERSIE E RECLAMI

Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Aosta. In ogni caso l'utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale.

Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l'Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del proprietario e/o del gestore dell'acquedotto.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.